

COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO**

**SPORTIVO** \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in

Pomarance, nella residenza Comunale; -----

-----

TRA

Il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

direttore del Settore \_\_\_\_\_, in questa veste rappresentante del

Comune di Pomarance, di seguito per brevità detto "Comune", con sede in Piazza

S.Anna n. 1, codice fiscale 00347520504;

E

Il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

residente in Pomarance, Via \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, in

qualità di \_\_\_\_\_, che nel proseguo

del presente atto sarà denominata per semplicità e di comune accordo tra i

componenti "Associazione", CF e P. I. \_\_\_\_\_ - -----

I sopra nominati contraenti al presente atto -----

PREMETTONO:

- che il Comune ha la piena e libera proprietà e disponibilità degli impianti sportivi citati in oggetto ubicati in Pomarance, identificati come segue: -----

– \_\_\_\_\_ insistente sulle particelle identificate catastalmente al

foglio \_\_\_\_, mappali \_\_\_\_\_ e parte particella \_\_\_\_\_, -----

-----  
il tutto come meglio contrassegnato dal perimetro evidenziato nelle

foto/planimetrie allegate (allegati 1a e 1b), corredati dagli arredi ed attrezzature

per le attività sportive di cui al verbale di consistenza citato in proseguo; -----

- che è stato pubblicato all'Albo Pretorio online dal \_\_\_\_\_ al

\_\_\_\_\_ apposito avviso per l'affidamento in gestione dello

“ \_\_\_\_\_ ”.

- che in seguito a detto avviso sono pervenute al protocollo dell'Ente n°

\_\_\_\_\_ domanda con la quale si dichiara l'interesse alla gestione

dell'impianto citato; -----

-----

- che con determinazione del direttore del settore \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ serie generale n. \_\_\_\_\_ è stata aggiudicata

provvisoriamente la gara all'associazione \_\_\_\_\_; -----

- che la Giunta Comunale con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha determinato

l'importo delle tariffe orarie che le società cui è stata affidata la gestione

degli impianti sportivi devono applicare agli utenti degli stessi; quindi,

ratificata la premessa come parte integrante e sostanziale del presente

atto, i componenti convengono e stipulano quanto appresso: -----

#### ART. 1 – OGGETTO

Il Comune concede all'Associazione la gestione dello \_\_\_\_\_ individuati

nelle aree perimetrale in rosso nelle foto/planimetrie allegate (Allegati 1a e 1b)

contraddistinti come segue: -----

– foglio \_\_\_\_\_, mappali \_\_\_\_\_ e parte della particella \_\_\_\_\_, e foglio \_\_\_\_\_ parte

delle particelle \_\_\_\_\_ e parte della particella \_\_\_\_\_, nello stato di fatto

e di diritto in cui si trovano, con tutto il materiale in essi contenuto la cui conduzione ed i reciproci obblighi e diritti, sono disciplinati dal Bando pubblicato e sottoscritto in questa sede dall'associazione ed affinché vi vengano realizzate le attività contenute nel programma di gestione presentato dall'Associazione stessa sempre in sede di gara. I suddetti documenti (Bando e Programma di Gestione), sono materialmente allegati al presente contratto, per formarne parte integrante e sostanziale. -----

Nella presente scrittura si richiama l'impegno dell'associazione a garantire, per tutto il periodo di durata del contratto, la presenza di proprio personale durante l'apertura delle strutture oggetto della presente convenzione.

In particolare si richiama l'obbligo di osservanza della L.R. 68/2015 "Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semi automatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva" e Regolamento di attuazione n. 38R/2016, anche servendosi di personale messo a disposizione dalle Società/Associazioni sportive utilizzatrici dell'impianto -----

#### ART. 2 – (DURATA E REVOCA)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione al 30 Settembre 2024. Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare in ogni momento la presente convenzione, con avviso scritto e notificato almeno trenta giorni prima all'Associazione, in caso di inadempienza da parte dell'Associazione agli obblighi derivanti dalla stessa convenzione e dal Regolamento comunale vigente, fatte salve tutte le azioni di legge al fine di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti. -----

Allo stesso modo il Comune potrà procedere alla revoca per sopravvenute e

motivate ragioni di interesse pubblico. -----

Il Comune potrà altresì recedere dal contratto e rivalersi per eventuali danni

subiti nei seguenti casi: -----

– nel caso del venir meno delle garanzie fideiussorie di cui all’articolo 12 del  
 bando. -----

– in tutti i casi di riscontrate gravi irregolarità nella gestione dell’impianto. - -

- - - -

Resta salvo il diritto di recesso dell’Associazione esercitabile con comunicazione  
 scritta da far pervenire, al protocollo del Comune almeno sessanta giorni prima.

In caso di recesso il Comune potrà rivalersi comunque sulla fideiussione del  
 Concessionario proporzionalmente al periodo residuo dell’affidamento.

#### ART. 3 – (RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI)

L’affidatario è l’unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento  
 degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi. - -

L’Associazione solleva l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità  
 conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno od

inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell’uso  
 dell’impianto, sollevando quindi l’Amministrazione da ogni responsabilità

diretta od indiretta dipendente dall’esercizio della gestione. In caso di danni  
 provocati da altre Associazioni utilizzatrici l’impianto l’Associazione sarà

comunque ritenuta responsabile verso l’Amministrazione salvo potersi rivalere  
 verso i diretti responsabili per il risarcimento dei danni arrecati.-----

In relazione a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, l’Associazione in  
 particolare: -----

a) risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle

attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da essa ammesse sia che

si tratti di atleti o di altri terzi; in proposito l'associazione potrà munirsi di

polizza incendio per la copertura dei suddetti rischi, ivi compresi i rischi per

danni in conseguenza di atti vandalici; -----

b) esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per l'uso

improprio degli impianti stessi ancorché non deteriorati o manomessi; -----

c) in caso di alterazione o manomissione degli impianti in modo volontario o

fortuito esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e

penale per i danni eventualmente provocati a persone o cose. -----

A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1, 2 e 3,

l'Associazione si impegna a stipulare idonea polizza da contrarre con primaria

compagnia, comprendente la copertura assicurativa per responsabilità civile per

danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività negli impianti in

gestione o all'estensione di eventuali polizze assicurative analoghe, per la

copertura dell'attività svolta negli impianti sportivi comunali. La polizza RCT

dovrà avere massimale minimo di € 2.000.000,00 e dovrà prevedere

l'estensione di garanzia per: -----

– danni a cose in consegna e custodia compresi i locali/impianti in uso (limite

di risarcimento non inferiore ad €100.000,00); -----

– danni da interruzione di esercizio con massimale minimo di €100.000,00;

– danni da incendio derivanti da cose dell'assicurato. -----

A tal proposito l'associazione presenta polizza assicurativa RCT n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_\_ con le caratteristiche richieste.

L'associazione ha depositato la polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ stipulata con

\_\_\_\_\_ per un importo garantito di €5.000,00 per tutta la

durata della gestione, garanzia sia della realizzazione degli interventi sulla struttura, che si rendessero necessari durante il periodo di vigenza della presente convenzione e/o al momento della riconsegna dell'impianto, sia dell'effettivo svolgimento delle attività dichiarate in sede di gara. -----

----- Le garanzie fideiussorie e di responsabilità civile come sopra specificate dovranno essere in vigore anche nell'eventualità di prolungamento della convenzione oltre la scadenza prefissata. -----

Il venire meno delle garanzie fideiussorie di cui sopra sarà motivo di rescissione della presente convenzione. -----

#### ART. 4 – (DIVIETO DI SUBCESSIONE)

È tassativamente fatto divieto al gestore sublocare gli impianti oggetto della presente convenzione o parti di essi. -----

#### ART. 5 – (CONTROVERSIE)

Foro competente per le controversie tra il Comune di Pomarance e l'Associazione è esclusivamente il Foro di Pisa intendendo le parti derogare, convenzionalmente, agli altri fori alternativi. -----

#### ART. 6 – (SOSTITUZIONE DI CONVENZIONE)

La sottoscrizione della presente convenzione annulla e sostituisce in toto eventuali convenzioni ancora in essere alla data della decorrenza. -----

#### ART. 7 – (SPESE)

Le spese di registrazione relative alla presente convenzione sono compensate in parti eguali tra le parti. Ulteriori spese sono a carico dell'Associazione.

La presente è esente da bolli ai sensi dell'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n.

642. -----

ART. 8 – (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016 informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. -----

ART. 9 – (CLAUSOLA DI MANLEVA)

L'associazione si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Comune di Pomarance da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese da parte di fornitori, utenti, soci e terzi in generale, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto. -----

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che la Società o il suo avente causa intenda svolgere. -----

ART. 10 – (DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO)

Agli effetti del presente contratto, l'Associazione dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Pomarance, presso la sede del COMUNE, posta in Pomarance (Pi) Piazza Sant'Anna n. 1. -----

ART. 11 – (CONOSCENZA DEI LUOGHI)

L'Associazione, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di ben conoscere lo stato dei luoghi e degli impianti ove dovrà svolgersi la propria attività di gestione degli stessi, e di aver preso piena conoscenza e visione di ogni circostanza che possa influire sulla gestione stessa, e di averne tenuto debito

conto nella formulazione della propria offerta. -----

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE DEL SETTORE

DELL'ASSOCIAZIONE